

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IDEE IN LIBERTA' "

Art. 1

Costituzione

E' costituita con sede in Genova, Via XX Settembre 32/11, l'Associazione denominata "*IDEE IN LIBERTA'*" organizzazione di volontariato in base alla legge n. 266 del 1991 di seguito detta Associazione.

L'Associazione è formata da volontari che si propongono di svolgere attività di solidarietà sociale e di coscienza civile, nonché di promuovere iniziative volte alla diffusione dei principi e dei valori della democrazia liberale svolgendo soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non distribuisce, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza.

L'Associazione non ha fini di lucro diretto né indiretto.

Quanto indicato nel presente articolo seguirà i limiti e le condizioni previste dalla legge n. 266/1991.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Attività

L'Associazione nasce per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e dei valori della libertà sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anche prevenendone specifici abusi.

In particolare l'associazione fornisce in concreto assistenza in ambito legale, sanitario, fiscale e tributario , offrendo consulenza gratuita e operando con il supporto di liberi professionisti che assicurano il massimo della competenza e professionalità con l'obiettivo di fornire un valido supporto alla cittadinanza, genovese e ligure in particolare.

L'Associazione inoltre, intende promuovere l'educazione all'attività civica, alla legalità ed alla giustizia sociale per favorire più elevati livelli di democrazia, di correttezza dei comportamenti delle istituzioni, di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di funzionalità dei pubblici servizi, di rispetto e solidarietà nei rapporti umani e civili, elaborando anche proposte in grado di favorire la soluzione di problemi della città e del Paese in armonia con i principi ispiratori della Associazione stessa, e soprattutto con riferimento all'educazione alla legalità ed alla giustizia sociale.

L'Associazione si propone, inoltre, di promuovere iniziative benefiche, di valorizzare le cose di interesse artistico e storico, di sviluppare interventi concreti per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, incontri, presentazioni di libri, artisti e video, volti a raggiungere, nell'azione di sensibilizzazione civile, culturale e morale, il maggior numero di persone.

Art. 3

Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini di età superiore ai diciotto anni che ne facciano domanda e sottoscrivano e dichiarino di accettare l'adesione alle finalità statutarie dell'Associazione. Le prestazioni rese dai soci devono essere gratuite e non potranno venire retribuite nemmeno dal beneficiario.

I soci possono essere fondatori, onorari ed ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione riconosce particolari meriti.

I soci ordinari sono coloro la cui richiesta viene accolta e sono in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo dell'Associazione, deve contenere:

- i dati anagrafici;
- i titoli di studio e la professione;
- la firma di presentazione di almeno un socio, la liberatoria per l'uso dei dati sensibili da parte dell'Associazione.

La domanda va indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di presentazione.

Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi sessanta giorni dall'accettazione dell'iscrizione.

Art. 5

Perdita qualità di socio

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- espulsione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per le impugnazioni della delibera di espulsione è competente il Foro di Genova.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.

La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come specificato nell'art. 6.

Le modalità di espulsione sono indicate nell'art. 10.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 6

Quote associative, esercizio del diritto di voto, decadenza per morosità

Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione.

Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo.

I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 giugno.

Il consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non hanno provveduto al versamento nel termine.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. E' annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci dichiarati decaduti per essere riammessi all'Associazione devono presentare una nuova domanda d'iscrizione che, se accolta dal consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi secondo quanto indicato dall'art. 4.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
- Tutte le cariche si intendono gratuite.

Art. 8

L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci. Essa in particolare:

- individua le linee programmatiche delle attività dell'Associazione;
- elegge il Presidente;
- elegge gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito al bilancio preventivo;
- delibera in merito al bilancio consuntivo;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci con adeguato anticipo, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell'Assemblea e nel caso di proposte di modifica dello Statuto anche il loro testo dettagliato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita in presenza o in rappresentanza di almeno 1/3 dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 2 deleghe.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dietro:

- richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
- richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.

In questi due casi la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente il quale convoca l'Assemblea entro 20 giorni.

La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa, e, in caso di impedimento del presidente, dal vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea validamente costituita discute e approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali della Associazione, elegge le cariche sociali, stabilendo il numero dei componenti che avranno la durata di tre anni, delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e su tutte le eventuali questioni poste dai soci.

Delibera, altresì, su eventuali modifiche dello Statuto.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello Statuto.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione di cui convoca e presiede le riunioni.

Convoca l'Assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare e organizzare le attività dell'Associazione secondo le linee direttive fissate dall'Assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni.

Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza triennale per dimissioni o per approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve per prima cosa essere proposta in Consiglio Direttivo da uno più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, la mozione viene sottoposta al voto di un'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Presidente entro 20 giorni.

Le dimissioni per qualunque motivo del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da altri membri eletti dall'Assemblea. E' composto da un minimo di 3 e da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci.

Il Consiglio Direttivo, come il Presidente, dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente o del membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività dell'Associazione e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. In particolare ed a titolo esemplificativo:

- formula il programma dettagliato delle attività dell'Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- determina e riscuote le quote associative;
- vaglia le domande di iscrizione all'Associazione;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone per l'Assemblea ordinaria dell'Associazione i conti consuntivo e preventivo tramite il Tesoriere;
- cura la tenuta del registro dei soci;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria;
- delibera l'applicazione ai soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione ed espulsione) così come previsti da apposito regolamento.

Art. 11

Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

Le elezioni del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avvengono, in successione, in una apposita assemblea dei soci, convocata dal Presidente uscente alla scadenza del mandato.

Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima di questa Assemblea, debitamente sottoscritte dall'interessato.

Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il Presidente, e per gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di tre candidati. Vengono eletti membri del

Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Nel caso che, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Direttivo.

In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione.

Art. 12

Finanziamento delle attività dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa conforme agli scopi associativi consentita dalla legge.

Art. 13

Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare e dovrà essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

Devoluzione del patrimonio

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

Art. 15

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci dell'Associazione in assemblea plenaria in prima o in seconda convocazione. Il Presidente provvede all'adeguamento dello Statuto e ad eventuali modifiche o innovazioni legislative.

Art. 16

Denominazione dell'Associazione

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "Onlus"

Art. 17

Anno sociale e durata dell'associazione e degli organi

A tutti gli effetti, in particolare per il conto economico, l'anno sociale coincide con l'anno solare.

Nessun limite di tempo è posto alla durata dell'Associazione .

Tutti gli organi di governo stabiliti dal presente statuto hanno la durata di tre anni al termine dei quali saranno rinnovati attraverso elezioni secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

Art. 18

Norme transitorie

A decorrere dalla data dell'atto costitutivo dell'Associazione (sottoscritto da un numero minimo di dieci soci fondatori) per un periodo massimo di un anno l'Associazione è gestita in regime transitorio. Durante questo periodo di tempo gli organi dell'Associazione "Presidente" e "Consiglio Direttivo" sono indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Di essi possono far parte unicamente soci firmatari dell'Atto Costitutivo.

Il periodo transitorio termina con la data della prima Assemblea dei soci da convocarsi entro un anno dalla data dell'atto costitutivo.

La permanenza nelle cariche sociali in questo periodo transitorio non ha effetto sulle durate massime previste dallo Statuto.

Nella prima Assemblea dei soci, oltre all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 verranno esaminati e sottoposti ad approvazione tutti i regolamenti deliberanti dal Consiglio Direttivo nel periodo transitorio.

Art. 19

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.